

Pensione di vecchiaia: dal 2016 nuovi requisiti anagrafici

Con il 2016 aumentano i requisiti per l'accesso alla pensione. Infatti, tenendo conto degli adeguamenti alle speranze di vita, i requisiti dovranno essere innalzati di 4 mesi, a partire dal 2016.

Iniziamo a trattare in questa sede della pensione di vecchiaia e dell'assegno sociale, per occuparci delle altre prestazioni successivamente.

Pensione di vecchiaia

Dal 2012, sono entrati in vigore i nuovi requisiti di accesso per la pensione di vecchiaia. Ad occuparsi delle regole di accesso a tale prestazione pensionistica, sono i commi da 4 a 9, dell'art.24, del decreto legge 201/2011.

E' da sottolineare, che dal 2012 scompaiono tutte le forme di pensione di vecchiaia, sia essa di vecchiaia che di vecchiaia anticipata, per essere sostituite dalla pensione di vecchiaia.

Requisiti anagrafici

Ad occuparsi dei nuovi requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia, per tutti i tipi di lavoratori, è il comma 6, dell'art. 24, del decreto citato.

In particolare, vengono stabiliti i seguenti **requisiti anagrafici** per il diritto a pensione di vecchiaia stabiliti, a decorrere dall'1.1.2012, nei confronti dei soggetti che maturano il diritto da quella data in poi:

Donne lavoratrici dipendenti (AGO e forme sostitutive)

Anno	Età
2012	
2013	62 anni
2014	
2015	63 anni e 6 mesi
2016	
2017	65 anni
dal 2018	66 anni

Aumento speranza di vita - Ai requisiti di cui alla tabella precedente, bisogna aggiungere, come previsto dallo stesso comma 6 citato, gli aumenti legati all'incremento, che sono intervenuti a partire dal 2013 per l'adeguamento dei requisiti anagrafici alla speranza di vita.

Di conseguenza, gli effettivi requisiti saranno i seguenti:

ANNO	ETA'
2012	62 anni

2013	62 anni e 3 mesi
2014	
2015	63 anni e 9 mesi
2016	
2017	65 anni e 7 mesi
2018	66 anni e 7 mesi

Per quanto concerne le donne rientranti nel lavoro autonomo, cioè artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, iscritte alla gestione separata di cui all'art.2, comma 26, della legge 335/1995, avremo i seguenti requisiti indicati in tabella.

Donne lavoratrici autonome (art-com-cd/cm) e iscritte alla Gestione Separata Inps

Anno	Età
2012	
2013	63 anni e 6 mesi
2014	
2015	64 anni e 6 mesi
2016	
2017	65 anni e 6 mesi
dal 2018	66 anni

Aumento speranza di vita – Anche qui, è da tenere in considerazione l'aumento legato alle speranza di vita. Quindi, ai requisiti di cui alla tabella precedente, bisogna aggiungere, come previsto dallo stesso comma 6 citato, gli aumenti legati all'incremento che sono intervenuti a partire dal 2013 per l'adeguamento dei requisiti anagrafici alla speranza di vita.

Di conseguenza, gli effettivi requisiti saranno i seguenti:

Anno	Età
2012	63 anni e 6 mesi
2013	63 anni e 9 mesi
2014	
2015	64 anni e 9 mesi
2016	
2017	66 anni e 1 mese
2018	66 anni e 7 mesi

Per quanto concerne gli **uomini lavoratori dipendenti e autonomi** (AGO, art-com-cd/cm, Gestione Separata Inps, forme sostitutive ed esclusive, ivi compresi pertanto i pubblici dipendenti) e donne dipendenti del pubblico impiego, avremo i seguenti requisiti, tenendo conto anche dell'adeguamento alla speranza di vita.

Anno	Età
2012	66 anni
2013	
2014	
2015	66 anni e 3 mesi
2016	
2017	
2018	66 anni e 7 mesi

Tabella requisiti di età' per l'accesso alla nuova pensione di vecchiaia in tutti i settori

Anno	Lavoratori dipendenti, pubblici e privati, ed autonomi	Lavoratrici pubblico impiego	Lavoratrici dipendenti settore privato	Lavoratrici autonome
2012	66 anni	66 anni	62 anni	63 anni e 6 mesi
2013	66 anni e 3 mesi	66 anni e 3 mesi	62 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi
2014	66 anni e 3 mesi	66 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi	64 anni e 9 mesi
2015	66 anni e 3 mesi	66 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi	64 anni e 9 mesi
2016	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi	66 anni e 1 mese
2017	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi	66 anni e 1 mese
2018	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi

Dal 2018 requisiti uguali per tutti

E' da sottolineare, che tutti i requisiti anagrafici di cui ci siamo occupati nelle varie tabelle, riguardano sia le pensioni di vecchiaia da liquidare nel **sistema retributivo-misto**, che quelle conseguibili nel **sistema contributivo**.

In maniera specifica, dalle tabelle si ricava che, a partire dal 2018, esisterà un unico requisito anagrafico per il diritto a pensione di vecchiaia valido per tutti i lavoratori (uomini e donne, dipendenti e autonomi) appartenenti a tutti i regimi previdenziali (Inps, ex Inpdap etc...).

Inoltre, è da rilevare che il comma 9, dell'art.24, del decreto Monti, stabilisce che i requisiti anagrafici di cui fatto cenno debbano comunque "essere tali da garantire un'età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti...che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021".

In pratica, si tratta della c.d. "**clausola di salvaguardia**" già introdotta dall'art. 5 della legge 183/2011 e che, in base alla nuova formulazione normativa, anticipa i propri effetti dal 2026 al 2021.

Essa produce in realtà la garanzia che, ferme restando le disposizioni che regolano gli adeguamenti dei requisiti anagrafici in base agli incrementi della speranza di vita, a partire dalla "prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021" l'età minima per la pensione di vecchiaia non potrà essere inferiore ai 67 anni (laddove tale età minima non dovesse essere automaticamente raggiunta per effetto dell'applicazione dei citati adeguamenti alla speranza di vita, si dovrà provvedere all'adeguamento immediato mediante apposito decreto direttoriale da emanarsi entro il 31.12.2019).

La disposizione trova testuale applicazione nei confronti dei "soggetti...che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021"; ne deriva, che si potrebbe interpretare che il requisito minimo dei 67 anni dovrebbe essere già posseduto al dicembre 2020 da parte di coloro che intenderanno accedere a pensione a partire dal 1° gennaio 2021.

Requisito contributivo

Per quanto concerne il requisito contributivo minimo richiesto per il diritto alla pensione di vecchiaia, riguardando quella di coloro i cui diritti saranno maturati dal 1° gennaio 2012 in poi, viene stabilito in maniera unica e unitaria per tutti i lavoratori (uomini e donne, dipendenti e autonomi) e tutti i regimi previdenziali (Inps, ex Inpdap etc...): 20 anni di contribuzione.

Ai fini del raggiungimento di tale requisito, precisa l'INPS con circolare 35/2012, è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato.

Condizioni speciali per i lavoratori in possesso di primo accredito contributivo successivo all'1.1.96- Vengono stabilite condizioni speciali e ulteriori possibilità di pensionamento per i "lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996", cioè di coloro che appartengono al sistema contributivo.

Per questi ultimi, infatti, prima del compimento del 70° anno di età il diritto la pensione di vecchiaia è subordinato alla condizione che il relativo **importo non risulti inferiore a 1,5 volte l'assegno sociale**. Detto importo soglia (1,5 volte l'Assegno Sociale) è valido per l'anno 2012, e viene annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL relativo al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. Il predetto importo non può comunque in ogni caso essere inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno.

Al compimento del 70° anno di età gli stessi lavoratori di cui sopra, che sono in possesso di primo accredito contributivo successivo al 1° gennaio 1996, hanno poi diritto a pensione di vecchiaia con il possesso di un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni e prescindendo da qualsiasi requisito di importo minimo.

Assegno sociale

Un cenno merita anche l'assegno sociale, dato che anch'esso cade nella rete del decreto Monti, con l'aumento del requisito anagrafico di un anno a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Di tale previsione, si occupa l'art.24, comma 8, del decreto legge 201/2011.

Si avrà l'incremento di un anno, dal 1° gennaio 2018, del requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale, allineandolo al **requisito anagrafico minimo** previsto per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

Lo stesso incremento, è previsto per determinate prestazioni di invalidità civile.

In maniera specifica, esso si applica anche per le prestazioni di cui all'articolo 10 della L. 381/1970, concernente i sordomuti ultrasessantacinquenni. Per tali soggetti, è previsto che in sostituzione dell'assegno mensile di assistenza, i sordomuti, dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento dei 65 anni di età, sono ammessi al godimento della pensione sociale, ora assegno sociale.

Stesso discorso, si farà per quanto riguarda l'art.19 della L. 118/1971, che prevede, in sostituzione della pensione di inabilità e dell'assegno mensile per i mutilati ed invalidi civili, l'ammissione al godimento della pensione sociale, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell'età di 65 anni.

Aumento speranza di vita - L'assegno sociale è soggetto anche all'adeguamento del requisito anagrafico in base alle speranze di vita.

Di conseguenza, i requisiti di accesso saranno i seguenti nei prossimi anni:

Anni	Età
2012	65 anni
2013	65 anni e 3 mesi
2014	65 anni e 3 mesi
2015	65 anni e 3 mesi
2016	65 anni e 7 mesi
2017	65 anni e 7 mesi
2018	66 anni e 7 mesi

Si riportano di seguito i requisiti per il 2015 e quelli del 2016

Pensione di vecchiaia: requisito anagrafico per l'accesso al pensionamento					
Anno	Lavoratori dipendenti ed autonomi	Lavoratrici pubblico impiego	Lavoratrici dipendenti settore privato	Lavoratrici autonome settore privato	Assegno sociale
2015					
Età	66 anni e 3 mesi	66 anni e 3 mesi	63 anni e 9 mesi	64 anni e 9 mesi	65 anni e 3 mesi
2016					
Età	66 anni e 7 mesi	66 anni e 7 mesi	65 anni e 7 mesi	66 anni e 1 mese	65 anni e 7 mesi

Fonte Ipsos – studio MazzeiDemattia